



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, Seconda sezione civile, composta dai signori magistrati:

- |    |                              |                      |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1) | dott. Filippo Labellarte     | Presidente           |
| 2) | dott. Matteo Antonio Sansone | Consigliere relatore |
| 3) | dott. Luciano Guaglione      | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1259 dell'anno 2020 avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo

TRA

██████████ nato a Trani il ██████████ rappresentato e difeso per mandato a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avvocato ██████████ presso il cui studio in Bari alla via ██████████ è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

E

██████████ s.p.a. già ██████████ s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Matera alla via ██████████ numero ██████████ presso e nello studio dell'avvocato ██████████ che la



rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato facente parte della comparsa di costituzione e risposta

## APPELLATA

All'udienza collegiale del 1 luglio 2022 che si è tenuta nelle modalità della trattazione scritta come da decreto del presidente di sezione in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID 19 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..

## RAGIONI DELLA DECISIONE.

La causa si riferisce all'appello proposto da [REDACTED] nei confronti della società [REDACTED] s.p.a. avverso la sentenza del tribunale di Trani numero 1002/2020 pubblicata il 25 giugno 2020 con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda del [REDACTED] che ha condannato al pagamento delle spese processuali.

Come si rileva dalla sentenza impugnata, [REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, [REDACTED] S.p.a. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*"1.condannarsi la convenuta al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 9.000,00, oltre interessi dalla data della prima costituzione in mora al soddisfo, nonché alla restituzione del premio residuo e che si quantifica in € 1.000,00 salvo miglior conteggio.*

*2. Condannarsi la convenuta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio".*

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.p.a. che contestava la fondatezza della domanda e concludeva per il rigetto della stessa in quanto nulla, infondata e temeraria con vittoria delle spese e competenze del giudizio.

Osservava il tribunale che il giudizio aveva ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale concernente il mancato adempimento della prestazione tipica del contratto assicurativo contro danni su beni mobili registrati, ossia l'obbligazione di pagamento dell'indennizzo a carico della compagnia di assicurazione in seguito all'evento furto d'auto.

In tema di responsabilità contrattuale, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui nel giudizio promosso



dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che si è verificato un rischio ricompreso nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto impeditivo o modificativo (Cassazione civile 1558/ 2018; Cass. Civ. 30656/17; Cass. SU, 13533/2001; Cass. 826/2015).

In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro e chiede la copertura ai fini della responsabilità civile, fermo restando il limite del dolo e della colpa grave disciplinato nell'art. 1900 c.c. che esclude per l'assicurato il diritto al riconoscimento dell'indennizzo. Secondo il prevalente orientamento della Cassazione, dunque, la dimostrazione del c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo compete all'attore (cfr. Cass. 16/3/2012 n.4234 , Trib. Milano 22/7/2016 sez. XII) e la prova del furto del bene assicurato, posto alla base della domanda indennitaria, l'attore deve fornirla non soltanto con la produzione della denuncia-querela di furto poiché "... la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale" (cfr. anche Tr. Udine n.1302/2013, e n. 192/14). L'attore che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione deve pertanto non soltanto allegare la denuncia sporta alle autorità, ma dimostrare la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, la verifica dell'evento ed il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza.

Nella fattispecie in esame, non era contestata tra le parti l'esistenza di un rapporto assicurativo che aveva tratto origine dalla stipula della polizza di assicurazione per i veicoli a motore relativa all'autovettura Fiat 500 1.2 Lounge, tg. [REDACTED]

La compagnia assicurativa, invece, aveva contestato il verificarsi dell'evento furto così come prospettato nella ricostruzione fornita dal [REDACTED] con particolare riferimento al momento dell'asserita illecita asportazione del mezzo da parte dei terzi.



L'attore, infatti, aveva affermato di aver parcheggiato l'auto in data 25.05.2011 alle ore 20.50, in Trani, alla via [REDACTED] e di aver riscontrato alle 22.30 che la macchina era stata rubata da ignoti, sicché immediatamente si recava presso gli uffici della Legione dei Carabinieri di Trani ove, a suo dire, il piantone annotava l'avvenuto furto e invitava il [REDACTED] a tornare in caserma il giorno successivo per presentare la denuncia, che effettivamente risultava resa in data 26.5.2011.

Il [REDACTED] aveva, inoltre, dichiarato dinanzi alle Autorità di aver chiuso la vettura con i relativi sistemi di sicurezza e non aveva comunicato la presenza di alcun testimone al momento dell'evento.

Tuttavia, rilevava il tribunale che tale ricostruzione fornita all'autorità dall'assicurato non coincideva con le informazioni acquisite dalla compagnia assicurativa nel corso dell'attività di indagine espletata dopo la denuncia di furto. In particolare, dalla documentazione in atti era emerso che il sistema antifurto satellitare " [REDACTED] [REDACTED] aveva rilevato che l'autovettura in questione era stata, in realtà, utilizzata per l'ultima volta alle 18.28 del giorno 25.5.2011, fermandosi definitivamente in via [REDACTED] contrariamente a quanto affermato dal [REDACTED] che aveva dichiarato di aver parcheggiato l'auto in altra strada di Trani -via [REDACTED] -alle 20.50 dello stesso giorno.

Né nel corso del giudizio l'attore era riuscito a dimostrare il presunto malfunzionamento del dispositivo satellitare tramite la dichiarazione testimoniale resa da [REDACTED] [REDACTED] dipendente e referente della " [REDACTED] [REDACTED] il quale dopo aver spiegato come funziona il sistema di localizzazione satellitare e le sue possibili discrasie in ordine alla possibile mancanza di rete ed al limite di memoria degli apparecchi aveva riferito: *"non posso comunque escludere che l'auto si sia fermata all'ultimo segnale indicato ovvero alle 18.28 del 25/5/2011 come non posso escludere che l'auto possa aver ancora circolato"* così non rendendo la minima certezza in ordine alla registrazione da parte del satellite del luogo e dell'ora esatta in cui l'auto rubata all'attore si fosse fermata il 25.5.2011.

Ma la ricostruzione dei fatti così come denunciati all'autorità dall'attore ovvero la preesistenza dell'auto nel luogo e nelle condizioni dichiarate dal [REDACTED] non appariva al primo giudice acclarata nemmeno a seguito della compiuta istruttoria affidata alle altre prove testimoniali.

Una dei due testimoni che in citazione l'attore dichiarava essere stati presenti sia nel momento in cui l'autovettura venne parcheggiata per l'ultima volta sia quando fu scoperto il furto, i cui nomi evidentemente il [REDACTED] aveva, paradossalmente, omesso di fornire dinanzi alle Autorità escussa, aveva dichiarato che il giorno del furto alle ore 20.50 l'attore accompagnava la stessa



insieme al figlio presso la loro abitazione sita in via [REDACTED] aggiungendo anche che il [REDACTED] verificava la chiusura dell'auto, dopo averla parcheggiata. La [REDACTED] aveva altresì confermato che, dopo essere uscita nuovamente di casa, scopriva alle 22.30, insieme al figlio ed all'attore, che la macchina in questione era stata rubata. A tal proposito la teste aveva aggiunto che *"dove il sig. [REDACTED] aveva parcheggiato la macchina abbiamo trovato per terra solo il cilindretto della chiusura della portiera"*. Tale ultima precisazione per non emergere dalla denuncia presente in atti in cui l'assicurato non aveva fatto menzione né del ritrovamento né che con lui fosse presente la sig.ra [REDACTED] generava nel giudice dubbi circa il reale comportamento dell'attore rispetto all'evento così come narrato dal testimone.

La dichiarazione resa dal teste doveva considerarsi totalmente inattendibile per aver il [REDACTED] non soltanto omesso di fornire le generalità della donna all'Autorità ma anche per non averlo fatto neppure in atto di citazione, ricordandosi della presenza dei testimoni solo in seguito alla concessione, da parte del giudicante, dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. La rinuncia all'audizione di [REDACTED] -l'altro teste menzionato soltanto in atto di citazione - operata da parte dell'attore all'udienza del 14.10.2015 peraltro non aiutava a dissolvere i dubbi in ordine agli accadimenti che dunque non apparivano suffragati da alcuna prova piena.

Nemmeno le dichiarazioni rese da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente figlia e moglie del [REDACTED] potevano per il tribunale considerarsi utili a dimostrare gli elementi alla base della domanda attorea in quanto le stesse avevano riportato circostanze di cui i testimoni non avevano avuto una cognizione diretta per essere stati - i fatti riferiti da loro - appresi esclusivamente dall'attore.

Nello specifico, [REDACTED] [REDACTED] figlia dell'attore, aveva dichiarato di aver ricevuto in data 25/5/2011, intorno alle 22.30, la telefonata del padre, il quale la informava di aver subito il furto della Fiat 500 e chiedeva, quindi, di essere raggiunto in via [REDACTED]. La stessa infatti aveva ammesso: *"mio padre trovavasi in via [REDACTED] perché colà aveva parcheggiato la sua autovettura nei pressi di una palestra, un po' prima; tanto mi riferiva mio padre"*.

Allo stesso modo, anche [REDACTED] [REDACTED] aveva riferito di aver appreso del furto dell'auto dal marito, il quale la informava telefonicamente della presenza delle chiavi di casa e dello studio nel veicolo rubato.

Anche le dichiarazioni rese da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente fabbro e falegname incaricati dall'attore di provvedere in data 26/5/2011 a sostituire la serratura presso lo studio e l'abitazione di parte attrice,



secondo il tribunale non potevano considerarsi utili e rilevanti ai fini del giudizio posto che i testimoni avevano riferito circostanze "de relato" in ordine alle chiavi rubate. Per quanto concerneva, poi, la testimonianza resa da [REDACTED] fidanzato di [REDACTED] [REDACTED] osservava il primo giudice che la stessa si poneva, per alcuni aspetti, in contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso attore e da sua figlia.

Il teste [REDACTED] [REDACTED] aveva infatti precisato di essere giunto, presso la caserma dei Carabinieri, con [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] intorno alle 22.30 per denunciare il furto del veicolo. Invece, [REDACTED] [REDACTED] aveva riferito che allo stesso orario si trovava a casa dove riceveva la predetta telefonata da parte del padre, il quale la informava di aver subito il furto dell'auto che, in base a ciò che si leggeva nella denuncia formalizzata dall'attore, fu sottratta da ignoti fra le 20:50 e le 22:30.

Le suddette discordanze creavano dubbi in ordine all'individuazione dell'arco temporale in cui la macchina era stata rubata ed alla reale successione degli eventi.

Concludeva il giudice di primo grado che, sebbene la Fiat 500 fosse stata oggetto di furto e fosse stata ritrovata dopo due anni priva delle targhe originali e dell'organo propulsore, la domanda attrice non poteva comunque trovare accoglimento, stante l'assenza di elementi di prova certi, precisi e concordanti in ordine alla ricostruzione sia temporale che spaziale dei fatti secondo le circostanze dedotte dall'attore, né quest'ultimo aveva dimostrato di essersi adoperato con la normale diligenza a lui richiesta per evitare che il furto si verificasse, stante la evidente inattendibilità di tutti i testimoni escussi.

Ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale [REDACTED] [REDACTED] dolendosi della errata valutazione delle prove da parte del giudice di primo grado, essendo emerso nel giudizio che l'attore subì effettivamente il furto dell'autovettura Fiat 500 di sua proprietà, come del resto ammesso dallo stesso tribunale.

Il furto dell'autovettura si rileva dagli atti del procedimento penale a carico di tale [REDACTED] [REDACTED] pregiudicato cerignolano con reati specifici al quale sono stati contestati i reati di cui all'articolo 648 bis c.p., di riciclaggio nonché 490 c.p., di distruzione e/o occultamento di targa o documenti.

Le indagini della polizia giudiziaria si sono concluse con il decreto di dissequestro e restituzione dell'autovettura ritrovata nel 2014 a Cerignola in possesso di tale [REDACTED] [REDACTED] che l'aveva acquistata dal [REDACTED] completamente smembrata di ogni parte e priva della targa originaria perché oggetto di nuova



immatricolazione con il telaio apocrifo che si identifica con quello della Fiat cinquecento dell'attore [REDACTED]

I sospetti avanzati dal giudice di primo grado circa le modalità del furto sono inconferenti in relazione all'obbligo di indennizzo.

Quanto ai dati rilevati dal sistema di rilevazione satellitare installato sulla Fiat 500, osserva l'appellante che il GPS è collegato a una rete satellitare che potrebbe disconnettersi e non rilevare in modo continuo la posizione del veicolo. La scatola nera non sarebbe sempre attendibile e anzi parte della giurisprudenza ha escluso l'efficacia probatoria della scatola nera in quanto atto di parte privo di rigore scientifico certo e dimostrato, non soggetta a controlli periodici riscontrabili.

Si tratta comunque di una questione irrilevante perché il furto dell'autovettura subito dall'attore è stato accertato dagli atti del procedimento penale e dal ritrovamento dell'autovettura.

I testimoni escussi hanno confermato le modalità del furto poiché le discordanze rilevate dal tribunale nelle testimonianze riguardano questioni marginali. Il lungo tempo trascorso dall'evento giustifica le imprecisioni nei ricordi.

Si è costituita in giudizio la [REDACTED] s.p.a. già [REDACTED] s.p.a. che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. nonché ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c.

Non ha spiegato l'appellante per quale ragione le modalità del furto sarebbero inconferenti perché non ha articolato alcuna critica riguardo alla osservazione del tribunale secondo la quale il furto non appare riconducibile alle circostanze di fatto esposte dall'attore.

Come pure nessuna critica è stata sollevata dall'attore alla motivazione del tribunale riguardante la inattendibilità delle deposizioni testimoniali e alla relativa inutilità delle stesse.

Con un secondo rilievo, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità delle nuove domande ai sensi dell'articolo 345 c.p.c. con riferimento alla quantificazione dell'indennizzo in € 8800, che era stato già oggetto di rinuncia parziale nel giudizio di primo grado nel quale la domanda era stata ridotta al minore importo di € 7980 oltre interessi dalla costituzione in mora con la comparsa conclusionale del 4 febbraio 2020.



Nel merito, la società appellata ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di impugnazione e quanto alla asserita inaffidabilità del dispositivo di localizzazione dell'autovettura, nessuna prova ha offerto l'attore secondo quanto richiesto dall'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni private con le disposizioni introdotte dall'articolo 1 comma 20 della legge numero 124/2017 che attribuiscono piena prova alle risultanze del dispositivo elettronico di localizzazione del veicolo salva la prova del malfunzionamento o della manomissione di questo.

Dalle risultanze della cosiddetta "scatola nera" montata sull'autoveicolo del [REDACTED] risulta che alle 20.50 circa del 25 maggio 2011 l'autovettura non poteva essere parcheggiata sulla via [REDACTED] in Trani perché aveva cessato di circolare alle 18.28 dello stesso giorno dopo avere raggiunto la via [REDACTED] in Trani.

Dopo il rigetto della istanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis c.p.c., all'udienza del 1° luglio 2022 tenutasi in modalità cartolare la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., previo deposito di note scritte così come disposto con decreto del presidente di sezione.

Con le note scritte del 23 maggio 2022 il difensore dell'appellante ha chiesto che gli interessi siano determinati ai sensi dell'articolo 1284 comma quarto del codice civile dalla data del 10 dicembre 2014, di entrata in vigore della norma che prevede il tasso degli interessi maggiorato in caso di pendenza di domanda giudiziale.

L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

I capitoli della prova testimoniale articolata dall'attore nella memoria ex articolo 183 c.p.c. del 9 maggio 2014 si riferiscono alle seguenti circostanze:

-il 25 maggio 2011 intorno alle 20,50 i testi si trovavano nella Fiat targata [REDACTED] condotta dal [REDACTED] e giungevano presso l'abitazione di [REDACTED] e [REDACTED] in via [REDACTED]

(La circostanza è stata confermata dalla teste [REDACTED] o [REDACTED])

-ivi giunti, il [REDACTED] parcheggiò la propria autovettura chiudendo la portiera e inserendo l'antifurto;

(La circostanza è stata confermata dalla teste [REDACTED])



-dopo essere scesi dall'abitazione, i testi alle ore 22,30 constatavano che il veicolo era stato asportato;

(La circostanza è stata confermata dalla teste [REDACTED] [REDACTED] che ha precisato come nel posto dove il [REDACTED] aveva lasciato l'autovettura, trovarono per terra solo il cilindretto della chiusura della portiera)

-il giorno 25 maggio 2011 intorno alle ore 22,30 i testi ricevevano la telefonata del [REDACTED] che li informava che la sua autovettura era stata rubata e chiedeva che i testi si recassero a prenderlo in via [REDACTED]

(la circostanza è stata confermata dalla teste [REDACTED] [REDACTED] figlia dell'attore nonché dal suo fidanzato [REDACTED] [REDACTED])

-una volta prelevato il [REDACTED] i testi lo accompagnavano presso la caserma dei carabinieri di Trani per la denuncia di furto;

(La figlia dell'attore ha confermato la circostanza precisando che il padre si trovava in via [REDACTED] perché aveva parcheggiato la sua autovettura nei pressi di una palestra un po' prima, per quanto riferitole dallo stesso. Il teste [REDACTED] [REDACTED] ha confermato la circostanza oggetto del capitolo di prova)

-veniva riferito dal piantone di turno al [REDACTED] che data l'ora tarda, si poteva effettuare solo una segnalazione del furto e che le ricerche sarebbero iniziate immediatamente e il [REDACTED] si poteva recare in caserma il mattino del giorno dopo per sporgere la denuncia di furto;

(La circostanza è stata confermata dalla figlia dell'attore nonché dal suo fidanzato il quale ha precisato che giunsero presso la caserma dei carabinieri intorno alle ore 22,30 e i militari riferirono che era tardi per raccogliere la denuncia e che il [REDACTED] si sarebbe potuto recare il giorno dopo con calma in caserma perché le ricerche dell'autovettura sarebbero iniziate immediatamente)

-uscito dalla caserma dei carabinieri, il [REDACTED] insieme ai testi, prese a girare per le vie cittadine alla ricerca del veicolo rubatogli;

(La circostanza è stata confermata dalla teste figlia dell'attore nonché dal suo fidanzato)

-il 25 maggio 2011 intorno alle ore 23,00 la teste ricevette la telefonata del marito [REDACTED] [REDACTED] il quale le comunicò che l'autovettura Fiat 500 di sua proprietà era stata rubata insieme alle chiavi di casa e dello studio;



(La circostanza è stata confermata dalla moglie dell'attore, [REDACTED] che ha precisato che il marito le riferì che all'interno dell'autovettura si trovavano le chiavi di casa e dello studio)

-il [REDACTED] riferì alla teste di chiudere la porta di casa a chiave e inserire un altro sistema di sicurezza nell'attesa del suo rientro essendo egli intento alla ricerca della autovettura;

(La circostanza è stata confermata dalla moglie dell'attore)

-il giorno successivo si provvide a cambiare la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione e dello studio del [REDACTED]

(La circostanza è stata confermata dalla teste figlia dell'attore che ha chiarito che il padre aveva lasciato le chiavi di casa e dello studio in macchina, nonché dalla moglie dell'attore)

-il 26 maggio 2011 il testimone fu chiamato dal [REDACTED] per la sostituzione della serratura della porta di abitazione di via [REDACTED] in quanto erano state rubate le chiavi;

(La circostanza è stata confermata dal teste [REDACTED] fabbro)

-lo stesso giorno il teste si recò presso l'abitazione dell'attore sostituendo la serratura della porta d'ingresso;

(La circostanza è stata confermata dal teste [REDACTED])

-il 26 maggio 2011 il teste fu chiamato dall'attore affinché si recasse presso lo studio di quest'ultimo per sostituire la serratura;

(La circostanza è stata confermata dal teste [REDACTED])

-lo stesso giorno il teste si recò presso lo studio dell'attore provvedendo alla sostituzione della serratura della porta d'ingresso;

(La circostanza è stata confermata dal teste [REDACTED] falegname)

-il sistema installato sull' autovettura dell'attore invia segnali mediante telefono cellulare GSM e quando la copertura è assente o il segnale è debole, il sistema omette di segnalare gli spostamenti del veicolo;



(in merito a tale circostanza, il teste [REDACTED] [REDACTED] dipendente della [REDACTED] [REDACTED] ha riferito che quando il segnale di copertura della rete è debole, la trasmissione dei dati potrebbe avvenire ma non vi è certezza; quando il segnale di copertura della rete è assente non può avvenire la trasmissione dei dati)

-il sistema [REDACTED] [REDACTED] installato sulle autovetture a richiesta delle compagnie di assicurazione ha suscitato le lamentele di molti clienti per il suo imperfetto funzionamento;

(in merito a tale circostanza, il teste [REDACTED] ha riferito che non risultano lamentele di "molti clienti"; ha confermato i dati riportati sul tabulato prodotto dalla compagnia di assicurazione, in particolare che l'ultimo dato trasmesso relativamente all'autovettura dell'attore, si riferisce alle ore 18,28 del 25 maggio 2011; si tratta di un dato che non riporta necessariamente l'ultimo spostamento effettuato dall'autovettura giacché a riposo il dispositivo trasmette i dati al raggiungimento di una prestabilita soglia di memoria presente sul dispositivo telematico; il teste non ha potuto escludere che l'autovettura si sia fermata all'ultimo segnale indicato, alle ore 18,28 del 25 maggio 2011 ma neppure ha potuto escludere che l'auto potesse avere circolato anche in seguito).

La prova testimoniale raccolta dal primo giudice delinea un quadro che non consente di ipotizzare la falsità delle dichiarazioni dei testimoni dato il numero di questi e la molteplicità di circostanze che confermano il furto verificatosi nella tarda serata del 25 maggio 2011. Il furto è stato constatato personalmente dalla teste [REDACTED] ed appare scarsamente credibile che il [REDACTED] abbia inscenato il furto con la complicità di quest'ultima chiedendo l'aiuto della figlia, recandosi presso la caserma dei carabinieri per denunciare il furto e ponendosi alla ricerca del veicolo nelle strade cittadine. Non si vede per quale ragione inoltre l'attore avrebbe dovuto sostituire la serratura della propria abitazione e dello studio qualora realmente le chiavi non fossero state custodite all'interno del veicolo andato perduto. Questo perché ai fini della simulazione del furto non era affatto necessario affermare falsamente che all'interno del veicolo erano custodite le chiavi, in modo da sopportare la spesa relativa alla sostituzione delle serrature dell'abitazione e dello studio.

Le minime divergenze evidenziate dal tribunale riguardanti l'orario in cui si sarebbe verificato l'evento dannoso si riferiscono ad aspetti del tutto marginali, non potendosi pretendere dai testimoni una precisione cronometrica nel riferire circa gli orari relativi agli spostamenti dell'attore la sera del 25 maggio.

D'altra parte, non risulta dalla denuncia di furto presentata dall'attore, che gli sia stato chiesto circa l'eventuale presenza di testimoni. Come pure appare



scarsamente comprensibile il riferimento fatto dal tribunale, al fatto che il denunciante non abbia precisato che dove si trovava il veicolo fu rinvenuto il cilindretto della serratura. Come è noto, data la frequenza con la quale si verificano i furti di autovetture, si tratta di episodi delittuosi del tutto routinari che non richiedono in sede di denuncia la circostanziata descrizione della situazione dei luoghi e dei particolari più dettagliati, viceversa usualmente riportati negli atti di polizia giudiziaria che riguardano reati di maggiore gravità.

A conferma del furto vi è poi la circostanza del rinvenimento dell'autovettura con il numero di telaio contraffatto e le targhe originali sostituite tanto da dare origine al procedimento penale a carico di tale [REDACTED]

L'unica seria questione che potrebbe far dubitare non del furto che risulta acclarato, ma delle circostanze in cui lo stesso si sarebbe verificato, è costituita dalla divergenza fra l'affermazione del denunciante secondo la quale il furto si verificò dopo che egli aveva parcheggiato l'autovettura nella via [REDACTED] la sera del 25 maggio alle ore 20,50, e le risultanze del sistema di rilevazione GSM da cui risulta l'ultimo spostamento del veicolo alle ore 18,28 dello stesso giorno in una strada diversa dalla via [REDACTED]

L'articolo 145 bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209 inserito dall'articolo 1 comma 20 della legge 4 agosto 2017 numero 124 stabilisce riguardo al valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici, che quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

Si tratta di una norma che non era in vigore allorché si verificarono i fatti per cui vi è processo. Viceversa, l'attendibilità dei dati registrati sul dispositivo di rilevazione installato sull'autovettura dell'attore è stata posta in dubbio dal teste dipendente della società [REDACTED] come si è visto, in guisa da non poter escludere un malfunzionamento del dispositivo ovvero la mancata registrazione del dato rilevante, relativo all'arresto dell'autovettura nella via [REDACTED] all'orario indicato nella denuncia di furto.

In accoglimento della domanda pertanto, la società convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo oltre agli interessi dalla



costituzione in mora (11 ottobre 2011) al soddisfo. L'accoglimento deve essere contenuto nei limiti precisati con la comparsa conclusionale del 4 febbraio 2020, di € 7980,00. In tale atto l'attore ha egli stesso aderito alla riduzione per effetto della franchigia del 10% cosicché dal valore del veicolo di € 8800,00 alla data del furto (v. relazione del consulente tecnico d'ufficio pagina 18), devono essere sottratti € 880,00.

La richiesta dell'appellante, di determinazione degli interessi moratori ai sensi dell'articolo 1284 comma quarto del codice civile dalla data del 10 dicembre 2014, non può essere accolta poiché tale disposizione (prevede che dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014 numero 132. Nel caso che ci occupa l'atto di citazione introduttivo è stato notificato il 12 novembre 2013, quindi precedentemente all'entrata in vigore della norma.

Le spese processuali liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014 e successive modifiche in favore del procuratore anticipatario, seguono la soccombenza omessa per il giudizio di secondo grado la fase della trattazione/istruttoria che non ha avuto espletamento, in base al valore della controversia, di € 7980,00.

La distrazione in favore dell'avvocatessa [REDACTED] relativa alle spese del giudizio di primo grado riguarda le sole competenze riguardanti la fase della trattazione e decisionale poiché il suddetto difensore è subentrato al precedente difensore il 15 dicembre 2017 quando il giudizio era già incardinato dinanzi al tribunale ed era stato rimesso sul ruolo per la nomina del consulente tecnico d'ufficio con ordinanza del 12 ottobre 2017.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando in modo definitivo sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] con atto di citazione notificato il 18 novembre 2020 nei confronti della società [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. avverso la sentenza numero 1002/2020 del tribunale di Trani pubblicata il 25 giugno 2020, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna la società appellata al pagamento della somma di € 7980,00 oltre agli interessi legali dal 11 ottobre 2011 al soddisfo in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



- 2) Condanna la società [REDACTED] s.p.a. a rifondere le spese processuali in favore dell'appellante e le liquida quanto al giudizio di primo grado, in € 5077,00 di cui € 3381,00 con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avvocato [REDACTED] e € 3966,00 per il giudizio di secondo grado, con integrale distrazione in favore del procuratore anticipatorio avvocato [REDACTED] oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge per entrambi i gradi;
- 3) Pone in via definitiva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado a carico della società [REDACTED] s.p.a.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 4 novembre 2022

Il presidente  
Filippo Labellarte

Il consigliere estensore  
Matteo Antonio Sansone

